

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 24 aprile 1896, *Pres. BIANCHI P., Est. GIORGI; Banca coop. di S. Benedetto del Tronto c. Ministeri agricoltura, industria e commercio, e grazia, giustizia e culti.*

Società anonima — Esenzione dalla vigilanza governativa — Ispezione — Eccesso di potere — Banca cooperativa (Cod. comm. art. 153).

Per la vigente legislazione le società anonime sono sottratte alla vigilanza governativa.

Quindi pecca per eccesso di potere il provvedimento ministeriale che ordina un'ispezione a carico di una società anonima cooperativa (nella specie, Banca cooperativa).

La Corte, ecc.—Attesoché dopo la rinunzia fatta formalmente dalla difesa della ricorrente alla domanda del risarcimento di danni, e venuta a mancare di fondamento l'eccezione pregiudiziale opposta dal Ministero. L'esame del ricorso nei termini stabiliti dall'art.24 della legge organica sul Consiglio di Stato è giustificato dalla considerazione che non può negarsi alla Banca l'interesse di farsi riconoscere esente dalla sorveglianza governativa; senza che poi possa alla Banca essere opposta la prestata annuenza all'ispezione, giacché gli atti dimostrano soltanto che la Banca subì il provvedimento per non venire ad atti di aperta resistenza, ma non mancò per altro di protestare contro l'esecuzione e fare le opportune riserve per la salvezza dei propri interessi.

Attesoché semplice è la indagine a cui il ricorso richiama.

Non è dubbio infatti, perché risulta letteralmente dallo statuto sociale costitutivo della Banca di San Benedetto del Tronto, che essa sia un Istituto di credito investito del carattere di società anonima cooperativa, governata dal codice di commercio, e come tale riconosciuta dal decreto del Tribunale d'Ascoli Piceno del 14 agosto 1883, con cui venne autorizzata la trascrizione nel registro delle società della deliberazione presa a tale intento nell'adunanza generale degli azionisti. Ora basta ciò per concludere che essa è per ciò solo sottratta dalla ingerenza governativa. Il vigente codice di commercio non solo non contiene tra le sue disposizioni intorno al regime delle società per azioni alcun precetto che autorizzi sopra tali enti collettivi la vigilanza governativa in qualsiasi delle norme in cui può esplicarsi, ma formula invece un complesso di prescrizioni le quali fanno manifesto che a siffatta vigilanza, che si esercita secondo le discipline anteriori, ha sostituito un sistema assolutamente diverso, quello cioè della sorveglianza degli interessati, i quali la traducono in atto, provvedendo nei termini di legge l'azione dell'autorità giudiziaria alla quale solamente è dato di ordinare nei congrui casi le ispezioni opportune (art.153 cod. comm.). La storia dei precedenti legislativi conferma questo concetto e lo prova dimostrativamente la Relazione governativa sul primo libro del codice di commercio vigente, perché vi sono espresse le ragioni che indussero i legislatori del 1883 a mutare così radicalmente il sistema che per il passato vigea, onde assicurare la regolarità delle operazioni e l'adempimento dei patti sociali, e consisteva nella sorveglianza che il Governo esercitava in vari modi, determinati da antiche leggi e decreti reali abrogati tutti per incompatibilità col codice ora vigente.

Che così stabilito in linea di diritto, la conseguenza da trarsene è pur troppo questa, che il provvedimento denunciato cadde in eccesso di potere e violò la legge giacché il Ministero di agricoltura, industria e commercio non aveva facoltà di ordinare ispezioni sopra un Istituto sociale non sottoposto per legge alla sua vigilanza.

Che a salvare il provvedimento da questa censura non serve il ricorrere al regio decreto del dì 8 settembre 1878, che nell'istituire il Ministero di agricoltura, industria e commercio gli attribuì vigilanza sugli Istituti di credito e sulle società: perché, a tacere di ogni altra considerazione, quel regio decreto è anche esso anteriore al codice di commercio vigente che ha reso legalmente impossibile l'esercizio di

quella vigilanza. Come non giova il ricorrere né alla legge sulle Casse di risparmio e sugli Istituti di emissione o ad altre che per avventura autorizzano o impongono la sorveglianza del Governo sopra taluni Istituti a cui sono concesse operazioni di credito che toccano l'interesse pubblico. È ovvio infatti l'osservare che coteste disposizioni sono eccezionali e non possono estendersi ad altri Istituti. Dimostrano anzi che dove il legislatore ha creduto necessario, nel pubblico interesse, di mantenere la sorveglianza governativa, lo ha detto espressamente, e ne ha regolato l'esercizio, e che altrettanto non ha fatto per quelle società anonime le quali riguardano puri interessi privati, reputando a ragione che un atto di tanta gravità, quale è l'ispezione di un Istituto, un atto che può seriamente comprometterne gl'interessi, non venga consentito senza regolare cognizione di causa e senza contraddittorio innanzi al giudice.

Per questi motivi, ecc.